SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 settembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa di Briano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Villa di Briano (Caserta);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Stefano Italiano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma addì, 26 agosto 2015

Mattarella

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 25 luglio 2015, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'Organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 27 luglio 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Stefano Italiano.

Roma, 6 agosto 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A06853

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 2015.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro in provincia di Cosenza.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 27 AGOSTO 2015

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato nel corso della giornata del 12 agosto 2015, precipitazioni e temporali di forte intensità hanno colpito l'aerea ionica della regione Calabria interessando, in particolare, i territori comunali di Rossano Calabro e Coriglia-

no Calabro, nella provincia di Cosenza provocando interruzioni ed allagamenti che hanno interessato la viabilità stradale e ferroviaria locale, determinando diverse criticità;

Considerato, altresì, che detti eventi hanno provocato rotte arginali, esondazioni e notevole trasporto solido che hanno coinvolto e danneggiato abitazioni, viabilità, attività economiche e produttive, strutture turistiche private, beni mobili ed aree destinate ad attività agricole;

Considerato, altresì, che le abbondanti piogge hanno riattivato, in varie località, fenomeni franosi che hanno danneggiato la viabilità comunale anche all'interno dei centri abitati e che ulteriori disagi sono derivati dall'eccessivo trasporto solido lungo i corsi d'acqua a carattere torrentizio;

Considerato, altresì, che il contesto sopra descritto ha arrecato danni specialmente ai beni immobili e mobili privati, ed ha determinato l'interruzione dei servizi essenziali e danneggiamenti alle condotte fognarie in talune località, arrecando notevoli disagi alla popolazione;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, dispone, per l'esercizio 2015, di un ammontare pari a euro 140.000.000,00 ai sensi di quanto disposto dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e risulta integrato di 85.000.000,00 ai sensi di quanto stabilito dai commi 52 e 694 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, oltre che di un ammontare pari a euro 49.543.647,00 ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2, comma 1, e 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2014, adottato in attuazione dell'art. 2, commi 1 e 1-*bis* del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93;

Considerato che in data 17 agosto 2015 si è tenuta una riunione tra rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, il Presidente della regione Calabria, il Prefetto di Cosenza ed i Sindaci interessati dagli eventi in oggetto;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 17 e 18 agosto 2015;

Vista la nota del Presidente della regione Calabria 252214/SIAR del 24 agosto 2015;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici ed idrologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile prot. n. CG/0042154 del 25 agosto 2015

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro in provincia di Cosenza.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Calabria provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 3.920.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

15A06860

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 marzo 2015.

Individuazione delle quote di contributo annuo assegnato ad ogni Regione.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-*bis* e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;

Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi del citato art. 11, commi 4-*bis* e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sottoscritto in data 6 febbraio 2014 in sede di Conferenza Unificata sul Sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti del 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato decreto interministeriale del 23 gennaio 2015, che prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provveda, con proprio decreto, a ripartire su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;

Tenuto conto che nel medesimo articolo si precisa che la suddetta ripartizione delle risorse su base regionale venga effettuata tenendo conto dei seguenti criteri, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe regionale dell'edilizia:

a) numero di edifici scolastici presenti nella regione;

b) popolazione scolastica;

c) affollamento delle strutture scolastiche.

Considerato che per le Regioni che non hanno riversato i dati dell'edilizia scolastica nella relativa Anagrafe si è proceduto ad utilizzare i dati comunque presenti nel sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ritenuto necessario procedere alla ponderazione dei criteri indicati all'art. 2, comma 3, del citato decreto interministeriale del 23 gennaio 2015, assegnando un peso maggiore al numero di edifici presenti sul territorio nazionale e al numero di alunni, con una conseguente attribuzione di una quota di finanziamento più ampia alle regioni con un maggior numero edifici scolastici presenti nel relativo territorio e con un maggior numero di alunni;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Al fine di determinare il volume di investimento derivante dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, sono individuate le quote di contributo annuo assegnato ad ogni Regione, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale del 23 gennaio 2015 come riportate nell'allegata tabella:

Regione	Quota annuale
ABRUZZO	€ 1.159.350,43
BASILICATA	€ 646.788,44
CALABRIA	€ 1.898.201,07
CAMPANIA	€ 4.055.933,69
EMILIA-ROMAGNA	€ 2.556.440,69
FRIULI-VENEZIA GIULIA	€ 978.232,44
LAZIO	€ 3.235.256,79
LIGURIA	€ 1.026.557,37
LOMBARDIA	€ 5.329.555,71
MARCHE	€ 1.294.244,77
MOLISE	€ 443.708,68
PIEMONTE	€ 2.858.445,43
PUGLIA	€ 2.755.615,37
SARDEGNA	€ 1.422.269,68
SICILIA	€ 3.657.021,05
TOSCANA	€ 2.498.217,80
UMBRIA	€ 850.017,86
VENETO	€ 3.040.154,98
VALLE D'AOSTA	€ 293.987,76
TOTALE	€ 40.000.000,00

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2015

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, reg.ne n. 1832

15A06818

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 settembre 2015.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 1,45%, con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2022, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 settembre 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 52.480 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,45%, con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 1,45% con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2022. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.250 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 1,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 marzo 2016 e l'ultima il 15 settembre 2022.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 settembre 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 settembre 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2015, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 settembre 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2016 al 2022, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A06996

DECRETO 9 settembre 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046, decima e undicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 settembre 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 52.480 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 15 gennaio, 10 marzo, 11 maggio, 9 giugno e 9 luglio 2015 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "*coupon stripping*".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 settembre 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della undicesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 settembre 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 14 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 settembre 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2015 al 2046, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2046, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A06997

DECRETO 9 settembre 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,25%, con godimento 15 aprile 2015 e scadenza 15 maggio 2018, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 settembre 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 52.480 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 9 aprile, 11 maggio, 9 giugno e 9 luglio 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,25%, con godimento 15 aprile 2015 e scadenza 15 maggio 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,25%, con godimento 15 aprile 2015 e scadenza 15 maggio 2018. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 novembre ed il 15 maggio di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 settembre 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 settembre 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 123 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 settembre 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A06998

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 luglio 2015.

Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione, tra l'altro, della direttiva 2000/60/CE, recante norme in materia ambientale e successive modificazioni;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 "Investimenti nell'irrigazione";

Visto l'Accordo di Partenariato 2014-2020 - Sezione II - Punto 6.1.4 che prevede, al più tardi entro luglio 2015, l'"emanazione di Linee guida statali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo";

Considerato che ai fini della redazione delle Linee guida è stato istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte rappresentanti anche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Regioni e Province autonome, delle Autorità di distretto idrografico, del Crea, dell'ANBI - Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni e dell'ISTAT;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso nella seduta del 30 luglio 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le Linee guida, allegate al presente decreto, per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, secondo quanto disposto dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 - Sezione II - Punto 6.1.4.

Art. 2.

1. Le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo sono regolate con atto delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei criteri omogenei definiti dalle Linee guida di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un tavolo permanente, coordinato dal Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, o da un suo delegato, cui partecipano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e Province autonome, le Autorità di distretto idrografico, il CREA, l'ANBI (Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni), l'ISTAT e le Associazioni di categoria agricole, con l'incarico di monitorare le attività indicate nelle Linee guida anche con riferimento alla raccolta e gestione dei dati sui volumi irrigui, nonché di proporre ulteriori documenti tesi ad uniformare i metodi di stima.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2015

Il Ministro: MARTINA

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI DELLE MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEI VOLUMI IDRICI AD USO IRRIGUO

(Accordo di Partenariato 2014-2020: 6.1 Settore delle risorse idriche)

Premessa.

Nell'ambito degli impegni per il rispetto della condizionalità ex ante, l'Accordo di Partenariato 2014-2020 prevede per il settore 6.1 - Risorse idriche l'"Emanazione di Linee guida statali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo". (1)

(1) Accordo di partenariato - Condizionalità ex ante tematiche non soddisfatte o parzialmente soddisfatte (tavola 14)

A tale scopo è stato istituito un gruppo di lavoro cui è stata affidata la redazione delle presenti linee guida nazionali, che contengono indicazioni tecniche per la quantificazione dei volumi prelevati/utilizzati a scopo irriguo, nonché le caratteristiche della piattaforma informatica scelta come strumento di riferimento per monitorare nel tempo i volumi idrici impiegati a fini irrigui, in cui convogliare ed organizzare le informazioni prodotte.

Tale strumento è stato individuato nel SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura), database georeferenziato finalizzato alla raccolta ed elaborazione delle informazioni relative all'uso irriguo dell'acqua, che rappresenterà la banca dati unica di riferimento per il settore irriguo a servizio di tutte le amministrazioni e gli enti competenti. È previsto, inoltre, il potenziamento del sistema attraverso l'integrazione con la banca dati ISTAT e con altre banche dati disponibili a livello nazionale e regionale.

A livello nazionale, l'unità di riferimento è il Distretto Idrografico competente. Le attività oggetto delle presenti Linee guida sono svolte in stretto coordinamento con il Piano di gestione delle acque ed, indirettamente, con il Piano di gestione delle alluvioni, al fine di una ottimizzazione della gestione delle risorse idriche e delle situazioni di crisi. Tale coordinamento è garantito dalla istituzione del Tavolo permanente previsto al capitolo 6.

Nonostante la vigenza di atti di riferimento legislativi in materia, la situazione conoscitiva dei volumi irrigui appare ancora frammentata. Pertanto, obiettivo prioritario delle presenti linee guida è quello di fornire criteri ed indirizzi tecnici per il monitoraggio quantitativo dei volumi irrigui al fine di acquisire un quadro conoscitivo da utilizzare anche per la redazione dei bilanci idrici. Infatti, affinché sia possibile approntare politiche per una gestione sostenibile dell'acqua, è necessario disporre di informazioni idrologiche, idrogeologiche e di fabbisogno di acqua, affidabili ed adeguate in termini spaziali e temporali.

Il quadro informativo si baserà, in generale, su dati derivanti da misurazioni dirette dei prelievi da corpi idrici superficiali e sotterranei e dei volumi utilizzati da parte degli utilizzatori finali. Laddove risulterà tecnicamente impossibile o economicamente svantaggioso provvedere all'installazione di adeguati misuratori, le informazioni saranno integrate con stime la cui metodologia, che dovrà essere scientificamente validata e condivisa dai soggetti interessati, è rinviata ad un successivo provvedimento. Nella valutazione dell'opportunità di ricorrere a misurazioni o a stime degli utilizzi idrici nel settore agricolo, si dovrà tenere conto delle differenze gestionali, organizzative ed economiche esistenti tra le gestioni consortili e quelle da auto-approvvigionamento. Inoltre, nell'individuare la tipologia di misuratori più adatta e la necessità o meno della loro installazione sarà necessario tener presente le diverse realtà territoriali.

L'applicazione delle linee guida potrà rappresentare un utile supporto in relazione alle esigenze di pianificazione e rendicontazione dei Piani di Gestione dei Distretti idrografici previsti dalla direttiva quadro 2000/60 CE e configurarsi come misure regolatorie dei piani stessi.

Inoltre, ove fossero disponibili informazioni sui volumi idrici nelle reti ad uso plurimo queste saranno rilevate e potranno essere utili, oltre che per la conoscenza quantitativa della risorsa distribuita a fini irrigui, per le valutazioni dei rischi di alluvione e per determinare i servizi ecosistemici generati, valorizzando così le conoscenze, le competenze e le azioni dei consorzi di bonifica e di irrigazione. In questo modo si potrà assolvere anche alle raccomandazioni della Commissione (comunicazione n. 120 del 9 marzo 2015), che afferma che "Le misure di ritenzione naturale delle acque sono un esempio di misure che possono contribuire simultaneamente alla realizzazione degli obiettivi della direttiva acque e a quelli della direttiva alluvioni, rafforzando e preservando la capacità naturale di ritenzione e stoccaggio delle falde acquifere, del suolo e degli ecosistemi".

L'applicazione delle metodologie e degli strumenti messi a punto dalle linee guida e dai conseguenti regolamenti regionali potranno fornire un utile contributo agli adempimenti per gli investimenti irrigui previsti dall'art. 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale. L'individuazione di criteri e modalità condivise di monitoraggio degli utilizzi (tramite misurazione o stima) potrà favorire, infatti, la quantificazione e la certificazione del risparmio idrico (potenziale e reale) reso possibile dall'investimento da finanziare.

Le presenti linee guida nazionali hanno, dunque, la finalità di definire i criteri, sia per l'irrigazione collettiva, sia per l'auto-approvvigionamento, secondo cui le Regioni dovranno indicare:

le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati e restituiti;

le modalità di quantificazione dei volumi irrigui per i quali saranno date indicazioni su:

il riferimento rispetto al quale valutare i volumi (singolo utente o testa del distretto irriguo, come da definizione SIGRIAN);

le modalità di misurazione dei volumi in base a:

presenza di misuratori;

possibilità di inserimento di misuratori, anche in funzione del contesto territoriale e del beneficio atteso (analisi costi/efficacia);

le modalità di stima degli utilizzi attraverso una metodologia condivisa da individuare (alternativa o nelle more dell'installazione dei misuratori);

le modalità di raccolta e trasmissione dei dati al SIGRIAN, che costituisce la banca dati di riferimento ai fini del monitoraggio;

le modalità di aggiornamento periodico dei dati, al fine di monitorare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo.

L'obbligo di misurazione dei volumi prelevati e restituiti è previsto dall'art. 95 del d.lgs. 152/06, già recepito da alcune Regioni con propri regolamenti. Tali regolamenti dovranno armonizzarsi, se necessario, con le disposizioni delle presenti linee guida.

Al fine di supportare la definizione dei criteri sopra esposti e la futura definizione dei regolamenti regionali, nell'ambito dell'elaborazione delle linee guida è stata aggiornata la relativa base conoscitiva, elaborando attraverso il SIGRIAN i dati forniti dalle autorità competenti, relativamente a:

contesto di riferimento per distretto idrografico, ponendo particolare, ma non esclusiva attenzione alle aree ad irrigazione collettiva, con riferimento a: superfici (SAU, superficie irrigata), tipologie di coltivazioni, infrastrutture;

individuazione delle fonti di approvvigionamento (prelievo) ad uso irriguo e dei punti di restituzione al reticolo idrografico, indicando l'eventuale presenza e tipo di misuratore;

individuazione dei principali punti di consegna provvisti di misuratori;

informazioni su presenza e uso di sistemi di consiglio irriguo;

informazioni su prelievi e usi dell'auto-approvvigionamento.

Le esigenze irrigue massime e minime delle aree consortili per distretto idrografico saranno definite successivamente.

Le presenti linee guida sono state sviluppate seguendo i seguenti principi chiave:

Principio 1 - costruire un quadro conoscitivo aggiornato circa le esigenze irrigue del contesto agricolo italiano, l'attuale diffusione della quantificazione dei volumi idrici a fini irrigui e le relative disposizioni normative già in atto a livello regionale.

Principio 2 - proporre strumenti e metodologie per la quantificazione dei volumi prelevati/utilizzati a scopo irriguo, con diverso livello di dettaglio in relazione ai differenti contesti territoriali, diverse modalità di prelievo e di rilascio e strutture organizzative.

Principio 3 - avviare la predisposizione di una piattaforma di riferimento unica e condivisa per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative all'uso irriguo, a servizio di tutte le amministrazioni ed enti competenti.

1. Strumenti.

Lo strumento di riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui è il SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura).

Il SIGRIAN raccoglie tutte le informazioni di natura gestionale, infrastrutturale e agronomica relative all'irrigazione gestita in modo collettivo, a livello nazionale. Si tratta di un geodatabase, in cui tutte le informazioni sono associate a dati geografici, collegati tra loro nei diversi campi, con funzione anche di banca dati storica utile ai fini di analisi dell'evoluzione dell'uso irriguo dell'acqua nelle diverse aree del Paese.

Il SIGRIAN è stato realizzato con il supporto tecnico e metodologico del CREA, su iniziativa del MiPAAF e delle Regioni e Province autonome.

Allo stato attuale, i dati contenuti nel database permettono di avere informazioni puntuali sulle strutture dell'irrigazione collettiva, quali:

l'organizzazione e l'assetto economico-gestionale degli Enti competenti in materia di irrigazione;

le superfici interessate all'irrigazione;

le destinazioni d'uso della risorsa irrigua (colture irrigate e volumi irrigui);

gli schemi irrigui (fonti di approvvigionamento, sviluppo e caratteristiche delle reti irrigue).

È prevista l'integrazione in SIGRIAN di dati (misurati e stimati) relativi all'auto-approvvigionamento, con il supporto delle amministrazioni competenti in materia e, ove possibile, dell'ISTAT, con l'obiettivo di completare il quadro conoscitivo del sistema irriguo nazionale.

L'Ente di riferimento per la gestione del SIGRIAN è il CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), ente nazionale di ricerca con competenza scientifica nel settore agricolo, ittico e forestale, con personalità giuridica di diritto pubblico vigilato dal MiPAAF, con autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria e recentemente istituito per effetto dell'unione del CRA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura) e dell'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria).

L'Ente di riferimento per il coordinamento delle fasi di rilevamento, aggiornamento e il trasferimento dei dati al SIGRIAN, per gli associati, è l'ANBI, Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue. Ai consorzi di bonifica e di irrigazione, infatti, il decreto 152/2006, all'art. 166 confermando quanto già previsto all'art. 27 della legge 36/94, attribuisce la facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.

È considerato dato finale della banca dati SIGRIAN, disponibile per tutte le amministrazioni e/o enti competenti, quello che avrà superato il processo di validazione tecnica ad opera della Regione di riferimento.

2. Definizioni.

Le definizioni di seguito riportate sono, in buona parte, estratte dal glossario SIGRIAN, alla cui stesura hanno partecipato, oltre al CREA, il MiPAAF, le Regioni e Province Autonome e l'ANBI. Tali definizioni corrispondono alle voci attualmente utilizzate dal sistema SIGRIAN per la classificazione delle informazioni. Di seguito si riportano le principali definizioni, per aree tematiche. Per maggiori dettagli si rimanda al manuale SIGRIAN. (2)

Aspetti gestionali.

Irrigazione collettiva: irrigazione gestita ad opera di Enti irrigui.

Auto-approvvigionamento: prelievi idrici ad uso irriguo effettuati autonomamente da singoli utenti.

Ente gestore: ente titolato e responsabile sotto gli aspetti tecnici e amministrativi della gestione delle fonti e/o delle reti irrigue e/o dei depuratori. È in genere titolare di una concessione e gestore di una rete.

Ente irriguo: unità giuridica di base di organizzazione dell'irrigazione a livello territoriale in termini di gestione/manutenzione delle reti irrigue e di organizzazione della distribuzione di risorsa idrica a fini irrigui. L'Ente irriguo può erogare i servizi definiti dal decreto ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39, lettera *d)* di cui al punto 1.1, allegato A. Il territorio di competenza dell'Ente irriguo è suddiviso in più Comprensori irrigui, a loro volta organizzati in Distretti irrigui.

Comprensorio irriguo: unità territoriale fisico-amministrativa servita, tutta o in parte, da un sistema di opere irrigue. In genere, il Comprensorio è definito dallo stesso Ente irriguo rispetto allo sviluppo di uno schema irriguo in una data area del proprio territorio di competenza, cioè è un'unità territoriale che individua le zone oggetto di irrigazione. Questa organizzazione a livello territoriale è tipica dei consorzi di bonifica e irrigazione.

Distretto irriguo: rappresenta una suddivisione del Comprensorio irriguo, i cui criteri sono molto variabili. In genere la suddivisione è basata sullo sviluppo della rete di distribuzione, cioè il Distretto comprende un'area alimentata da un proprio ripartitore.

(2) http://sigrian.entecra.it/sigrianmap/sigria/SigriaStart.php?

Infrastrutture.

Schema irriguo: la totalità delle infrastrutture idrauliche necessarie alla distribuzione di acqua a scopo irriguo; esso è composto da una fonte di approvvigionamento dalla quale si diparte la rete adduttrice a cui si collega la rete di distribuzione, che distribuisce l'acqua all'interno dei singoli distretti irrigui. Il SIGRIAN attualmente, raccoglie le informazioni relative alla rete principale e solo parzialmente quella di distribuzione.

Fonte di approvvigionamento irriguo: l'opera di presa sul corpo idrico naturale o artificiale da cui si origina lo schema irriguo. La fonte può essere costituita da un'opera di presa da sorgente, da un lago naturale o artificiale, da un corso d'acqua, da un campo pozzi, ecc., ma anche da un depuratore di acque reflue o da una presa da una infrastruttura intersettoriale che adduce in modo perenne acqua a servizio di più tipi di utenza (potabile, agricola e industriale).

Rete adduttrice (principale): l'infrastruttura, alimentata dalla fonte, destinata ad addurre le acque dall'opera di presa fino al comprensorio irriguo. (3)

Rete di distribuzione (secondaria): l'infrastruttura, alimentata dalla rete principale, che distribuisce l'acqua all'interno dei singoli distretti irrigui.

Nodo: punto di discontinuità di natura idraulica nella rete che può essere dovuto, tra l'altro, a:

un cambiamento delle sue caratteristiche geometriche, quali un cambiamento di diametro/sezione;

un cambiamento di materiale;

un'opera d'arte presente lungo la rete (vasche, impianti di sollevamento, ecc.);

una restituzione al sistema irriguo di acqua precedentemente prelevata per altri usi;

una restituzione d'acqua al reticolo idrografico naturale o artificiale;

Tronco: tratto di rete delimitato da due nodi successivi (di inizio e fine).

Punto di consegna: elemento fisico in cui si ha la "consegna" da parte dell'Ente irriguo all'utilizzatore finale.

Esercizi irrigui.

Gli esercizi irrigui comunemente adottati sono di seguito riportati:

Esercizio irriguo continuo nell'arco delle 24 ore: modalità per cui l'acqua viene erogata all'utenza in modo continuo nel tempo.

Esercizio irriguo discontinuo nell'arco delle 24 ore: modalità per cui l'acqua viene erogata all'utenza in modo discontinuo nel tempo, ad intervalli fissi o variabili nel corso della stagione irrigua.

Esercizio irriguo a consegna turnata: modalità di distribuzione per cui l'acqua viene consegnata ad ogni utente (o a gruppi di utenti), in modo discontinuo ad intervalli prestabiliti di giorni (turni) costanti o variabili durante i vari periodi della stagione irrigua, con una portata (corpo d'acqua) e orari (orari di consegna) fissi e proporzionati ai volumi da distribuire alle singole aziende.

Esercizio irriguo a domanda: modalità di distribuzione che consente ad ogni utente di una rete consorziale di prelevare l'acqua quando lo ritenga più opportuno, tenuto conto delle proprie esigenze colturali e del proprio calendario dei lavori agricoli, indipendentemente da turni e da orari prestabiliti.

Esercizio irriguo con prenotazione: metodo per il quale, in base a prenotazione degli utenti, viene definito un quadro periodico (giornaliero e orario) di erogazione.

Esercizio irriguo a bocca tassata: modalità di distribuzione per cui ogni utente riceve, in forma continua, una portata pari al prodotto tra la superficie effettivamente irrigata e la dotazione specifica. La distribuzione di acqua prevede la misura dell'acqua prima della consegna all'utente e avviene in maniera continua, lasciando facoltà a questi di utilizzare l'acqua sui propri terreni con turno ed orario di maggiore convenienza.

Irrigazione "non strutturata": modalità di gestione che comporta il riempimento dei canali durante la stagione irrigua da cui gli utenti derivano liberamente l'acqua.

Tipi di contribuenza.

(3) http://www.bradanometaponto.it/Vocabolario.html#d

Il sistema di contribuenza è tipico dei Consorzi di bonifica e irrigazione, che percepiscono dagli utenti un contributo calcolato sulla base del beneficio che l'utente trae dall'attività di esercizio e manutenzione degli impianti pubblici di irrigazione e/o di bonifica.

Il contributo irriguo può essere di tipo monomio o binomio. Nel primo caso, il contributo è unico, senza differenziazione di una quota specifica per l'esercizio irriguo. Nel caso del contributo binomio, l'utente è tenuto al pagamento di una quota fissa per le spese di manutenzione degli impianti e di una quota variabile in funzione delle spese di esercizio irriguo.

Le modalità di calcolo del contributo monomiale o della quota variabile del binomiale sono diverse, tipicamente:

€ per ha irrigato;

€ per qualità di coltura, cioè si pagano ruoli differenti a seconda della coltura praticata; è maggiore per le colture irrigue più idroesigenti e a maggior reddito;

€ per sistema di irrigazione, cioè si pagano ruoli differenti a seconda del sistema di irrigazione utilizzato; è generalmente maggiore per i sistemi a bassa efficienza che necessitano di maggiori volumi d'acqua distribuiti;

€/m^3 di acqua erogata, utilizzato laddove sono presenti strumenti di misurazione a consumo a livello di distretto irriguo o aziendale (singola utenza).

Sistemi di irrigazione.

Irrigazione per aspersione: metodo di irrigazione per cui l'acqua viene somministrata sul campo a mezzo di apposite attrezzature, studiate e costruite per produrre pioggia artificiale.

Irrigazione per infiltrazione: metodo di irrigazione caratterizzato dal fatto che l'acqua irrigua viene immessa in apposite affossature (solchi, canali, ecc.), dalle quali si infiltra nel terreno circostante diffondendosi in esso anche lateralmente per capillarità.

Irrigazione secondo il metodo della localizzazione: metodo di irrigazione per cui l'acqua viene somministrata a mezzo di gocciolatori o di spruzzatori, alimentati da piccoli tubi, che erogano acqua solo intorno a ciascuna pianta, in modo da mantenere nel terreno interessato dal suo sistema radicale un adeguato contenuto idrico.

Irrigazione per scorrimento: metodo di irrigazione per il quale l'acqua viene immessa nel campo con scorrimento costante e sotto forma di velo continuo per la durata dell'intervento irriguo.

Irrigazione per sommersione: tecnica di allagamento di un appezzamento delimitato da arginelli (tipo risaia).

Irrigazione per infiltrazione sotterranea (sub-irrigazione): metodo che comporta l'immissione diretta dell'acqua destinata all'irrigazione nello strato utile mediante condotti disperdenti, interrati a una profondità tale da evitare interferenze con le normali lavorazioni meccaniche.

Caratteristiche colturali e volumi.

Superficie investita (ha): superficie investita per coltura nel territorio del distretto in un dato anno.

Stagione irrigua (da - *a)*: periodo dell'anno compreso tra una data di inizio corrispondente al primo adacquamento e una data di fine corrispondente all'ultimo adacquamento per una specifica coltura.

Durata in giorni: periodo dell'anno, espresso in giorni, compreso tra l'inizio del primo adacquamento e la fine dell'ultimo.

Adacquamento: somministrazione d'acqua al terreno, di norma ripetuta più volte nella stagione irrigua.

Volume specifico di adacquata: quantità d'acqua in m^3 erogata effettivamente per ogni singolo adacquamento, riferito all'unità di superficie (ha).

Turno in giorni: intervallo di tempo, espresso in giorni, che intercorre tra gli inizi di due successive erogazioni d'acqua (adacquate).

Volume specifico stagionale per unità di superficie (m^3/ha anno): quantità d'acqua erogata effettivamente per l'intera durata della stagione irrigua per unità di superficie (m^3/ha anno).

Volume specifico stagionale totale (m^3/anno): quantità d'acqua erogata effettivamente per l'intera durata della stagione irrigua sulla superficie investita di una specifica coltura (m^3/anno).

Altre definizioni.

Fabbisogno irriguo: domanda di acqua ad uso irriguo, comprensiva delle perdite fisiologiche. (4) Ai fini della valutazione dell'efficienza dell'uso va distinto in fabbisogno alla presa e fabbisogno al campo.

Utilizzo irriguo: quantità di acqua utilizzata ad uso irriguo, comprensiva delle perdite. (5)

Utilizzatore finale per irrigazione collettiva: testa del distretto irriguo.

Utilizzatore finale per l'auto-approvvigionamento: singolo utente.

Misuratore: si intendono sia i "misuratori volumetrici", generalmente intesi come strumenti per la misura diretta dei volumi in reti tubate, sia i "misuratori di portata" che consentono il calcolo indiretto dei volumi nelle reti di canali a superficie libera.

Consiglio irriguo: modello di assistenza all'irrigazione che fornisce consigli relativi al momento idoneo dell'intervento irriguo ed ai volumi di adacquamento da somministrare alla coltura.

Piccole e grandi derivazioni idriche: derivazioni definite dal R.D. 1775/33 e ss.mm.ii., in funzione dei quantitativi prelevati. Per le utenze irrigue sono considerate piccole derivazioni quelle inferiori a 10 moduli (1000 l/ secondo) o quelle a servizio di una superficie inferiore a 500 ha.

Canone di concessione: corrispettivo annuo dovuto dal concessionario alla Pubblica Amministrazione per la concessione a derivare acqua pubblica per un determinato uso. Può essere composto da una parte fissa (minimo) e una variabile in funzione dei quantitativi concessi.

Modulo: unità di misura base per la determinazione delle portate delle concessioni di derivazione d'acqua. È pari a 100 l/s.

3. Quantificazione e monitoraggio dei volumi prelevati e utilizzati ad uso irriguo.

Ai fini delle presenti linee guida, si intende per monitoraggio dei volumi ad uso irriguo la rilevazione periodica, la quantificazione e la trasmissione al SIGRIAN dei volumi idrici a scopo irriguo, prelevati e utilizzati. Il monitoraggio avviene ad opera degli Enti irrigui in caso di irrigazione collettiva, con il coordinamento di ANBI per i propri associati, e delle autorità competenti, in caso di auto-approvvigionamento.

Per utilizzatore finale si intende quanto precedentemente previsto al capitolo 2.

È considerato dato finale della banca dati SIGRIAN disponibile per tutte le amministrazioni e/o enti competenti quello che avrà superato il processo di validazione tecnica ad opera della Regione di riferimento.

Presupposto per la quantificazione è l'esistenza di un'idonea rete di misuratori o, dove non presenti e non tecnicamente e/o economicamente possibili, di una metodologia di stima condivisa. Tale metodologia sarà individuata e sviluppata nell'ambito del Tavolo permanente previsto al capitolo 6 delle presenti Linee guida. CREA e ISTAT provvederanno a operare stime, utilizzando la metodologia individuata e i dati disponibili, con cadenza da valutare nell'ambito del suddetto Tavolo, anche in relazione alla individuazione delle esigenze irrigue minime e massime delle aree agricole. Inoltre, si provvederà ad avviare l'integrazione delle informazioni ISTAT e di quelle rese disponibili dalle Amministrazioni competenti in SIGRIAN, con l'obiettivo di creare, nel tempo, una banca dati completa ed esaustiva. Infine, costituisce utile strumento per il monitoraggio, ove ritenuta opportuna e tecnicamente possibile, la misurazione del livello della falda soggetta ad emungimenti.

Di seguito sono riportati e definiti i seguenti aspetti necessari per implementare un efficace sistema di monitoraggio:

a) elementi da monitorare;

b) criteri e strumenti per la quantificazione dei volumi;

c) criteri e modalità di monitoraggio (acquisizione e trasmissione dei dati);

d) metodologia di stima.

Tali aspetti riguardano sia l'irrigazione collettiva che l'auto approvvigionamento.

3.1. Elementi da monitorare.

---

(4) Decreto delMinistero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2004. Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

(5) Ibidem

Gli elementi da monitorare sono:

a) fonti di approvvigionamento e relativi volumi prelevati;

b) punti di consegna (aziendale e/o distretto irriguo) e relativi volumi utilizzati;

c) nodi di restituzione al reticolo idrografico con riferimento al corpo idrico recettore;

d) rilasci alla circolazione idrica sotterranea.

Il SIGRIAN, per quanto riguarda l'irrigazione collettiva, riporta le fonti di approvvigionamento ad uso irriguo e/o promiscuo rilevanti (oltre 5.000 distinte per tipologia) previste al punto *a)*. Per queste fonti sono presenti le informazioni relative alle concessioni di derivazione, con i relativi volumi concessi (in genere in m^3/sec), e l'anno di riferimento. Il monitoraggio dovrà riguardare la rilevazione e l'aggiornamento dei dati sui volumi effettivamente prelevati, secondo la cadenza temporale stabilita dalle presenti linee guida, e l'integrazione dei dati sulle fonti ritenute rilevanti.

Con riferimento all'auto-approvvigionamento, devono essere integrati in SIGRIAN i dati sulle fonti, analoghi a quelli previsti per quelle ad uso collettivo, e quelli relativi alla misurazione o alla stima dei volumi prelevati e utilizzati. La fornitura dei dati relativi all'auto-approvvigionamento è a carico delle Amministrazioni competenti in materia (sistema informativo agricolo nazionale, censimento regionale delle utenze idriche, banche dati sui pozzi, etc.) e, ove possibile, dell'ISTAT.

Con riferimento ai punti di consegna (aziendale e/o a livello di distretto irriguo) e ai relativi volumi utilizzati previsti al punto *b)*, in SIGRIAN sono rilevati i punti di consegna ai distretti irrigui (definizione SIGRIAN) per l'irrigazione collettiva; sono, inoltre, presenti dati sui volumi utilizzati per distretto irriguo, per alcuni degli Enti irrigui. Attraverso il monitoraggio, dovranno essere completati la rilevazione e l'aggiornamento dei dati sui volumi utilizzati a livello distrettuale.

Per l'auto-approvvigionamento i volumi utilizzati coincidono con i volumi prelevati, pertanto vale quanto previsto al punto precedente.

Con riferimento ai nodi di restituzione al reticolo idrografico previsti al punto *c)*, in SIGRIAN sono presenti i punti di restituzione al reticolo idrografico superficiale inerenti la rete principale (primaria e secondaria), che permette il ritorno delle acque ai corpi idrici. Con il monitoraggio si dovrà provvedere ad integrare in SIGRIAN i dati relativi ai punti di restituzione al reticolo idrografico ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi, entrando a regime entro il periodo previsto dai tempi di adeguamento. I volumi restituiti dovranno essere quantificati attraverso i misuratori e, ove ciò non fosse tecnicamente possibile e/o necessario, potranno essere stimati secondo una metodologia condivisa e comune nelle aree di maggiore interesse, da individuare; questi dati saranno riportati in SIGRIAN. Nella fase di transizione è possibile fare riferimento ad un valore indicativo medio di restituzione del 20% del volume prelevato. Percentuali diverse possono essere individuate dalle Amministrazioni competenti in relazione alle specificità territoriali.

Con riferimento ai rilasci alla circolazione idrica sotterranea previsti al punto *d)*, questi possono derivare sia per infiltrazione dalla rete di canali non rivestiti, sia dalle acque distribuite al campo. Tale fenomeno consente il ritorno delle acque ai corpi idrici in tempi differiti durante l'anno e il conseguente possibile riuso irriguo (stessa acqua utilizzata più volte). Con il monitoraggio si dovrà provvedere ad integrare in SIGRIAN i dati relativi ai rilasci alla circolazione idrica sotterranea ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi, entrando a regime entro il periodo previsto dai tempi di adeguamento. I volumi rilasciati dovranno essere stimati, secondo una metodologia condivisa e comune nelle aree di maggiore interesse, da definire. Tali dati dovranno essere riportati in SIGRIAN. In analogia con le restituzioni al reticolo, nella fase di transizione è possibile fare riferimento ad un valore indicativo medio del 20% del volume prelevato. Percentuali diverse possono essere individuate dalle Amministrazioni competenti in relazione alle specificità territoriali.

L'aspetto delle restituzioni è particolarmente complesso, soprattutto per le reti di antica irrigazione del Nord Italia (Allegato 1-A), e riveste un'importanza fondamentale per la sussistenza stessa della pratica irrigua. Oltre alle restituzioni in falda, vanno considerate le "colature" (ovvero acque provenienti dal mancato utilizzo a valle della distribuzione, o della restituzione delle stesse, dopo lo scorrimento, in canali da cui vengono prelevate nuovamente dagli utilizzatori di valle), come parte integrante del sistema irriguo, seppure la loro valutazione e localizzazione appare estremamente complessa. La stima quantitativa dei volumi idrici rilasciati nel sottosuolo è funzione di fattori che assumono caratteristiche molto variabili ed eterogenee nei diversi contesti territoriali. A tale scopo, per alcune aree della pianura lombarda, dove tale fenomeno assume grande rilevanza, sono stati effettuati studi specifici (Allegato 1-B).

Ulteriore fonte di recupero delle acque infiltrate dalla canalizzazione in terra deriva dall'utilizzazione da parte delle colture dell'acqua delle falde ipodermiche, alimentate dalle dispersioni della rete di canali in terra. In taluni casi la risalita capillare da falda ipodermica risulta in grado di soddisfare quasi completamente le esigenze idriche delle colture con pieno riutilizzo dell'acqua persa per infiltrazione (Allegato 1-C).

Il calcolo delle restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazione idrica sotterranea assumono fondamentale rilevanza nella definizione del bilancio ambientale in quanto, in aggiunta alle pressioni esercitate sui corpi idrici, consente di tenere conto degli apporti ad essi a valle dell'attività irrigua.

3.2. Criteri e strumenti per la quantificazione dei volumi.

Di seguito si riportano gli elementi minimi che le Regioni dovranno regolamentare circa la quantificazione dei volumi idrici prelevati/restituiti e dei volumi utilizzati a scopo irriguo. Tale regolamentazione dovrà riferirsi sia all'irrigazione collettiva, sia all'auto-approvvigionamento, prevedendo disposizioni specifiche per i due casi.

3.2.1. Criteri per la quantificazione dei volumi idrici prelevati e restituiti.

Il riferimento normativo di concessioni per i prelievi idrici di acque pubbliche è il T.U. 1775/1933, più volte novellato ed integrato con indicazioni operative finalizzate alla misurazione ed acquisizione di dati in merito ai quantitativi emunti (es. art. 98, d.lgs. n. 152/2006 - risparmio idrico in agricoltura).(6)

Tra gli strumenti di indirizzo operativo si ricorda, in particolare, il decreto del Ministero dell'ambiente del 28 luglio 2004, riportante Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, previste all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Si ribadisce che, la quantificazione dei volumi è prevista all'art. 95 del d.lgs. 152/06 che è già stato recepito da alcune Regioni con propri regolamenti. Tali regolamenti dovranno, quindi, armonizzarsi con le disposizioni delle presenti linee guida.

In accordo con le presenti linee guida, i futuri regolamenti regionali dovranno porre attenzione ai seguenti aspetti nella regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici prelevati ad uso irriguo/restituiti:

obbligo di misurazione e registrazione dei prelievi e delle restituzioni: con riferimento all'irrigazione collettiva, in accordo con le Autorità di distretto, le Regioni prevedono l'obbligo di misurazione dei volumi almeno per i prelievi e le restituzioni di portata uguale o superiore ad 1 modulo (100 l/s medi continui). Le Regioni potranno prevedere, su richiesta delle Autorità di distretto, un valore diverso per tale soglia, o più valori differenziati (ad esempio in funzione delle caratteristiche del corpo idrico, quali lo stato qualitativo ecc.).

Per quanto riguarda l'obbligo di misurazione dell'auto-approvvigionamento, le Regioni dovranno prevedere, in aggiunta a quanto già previsto dalle disposizioni regionali, anche in attuazione degli impegni previsti dalla eco-condizionalità (autorizzazione obbligatoria al prelievo), le modalità di registrazione e trasmissione dei dati alla banca dati SIGRIAN, secondo le indicazioni contenute nelle presenti linee guida. Le Regioni definiranno i casi di esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati, in presenza di incompatibilità tecnica e/o economica e laddove ambientalmente non rilevante;

---

(6) La domanda di concessione di derivazione deve essere corredata dalla documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente che attesta le caratteristiche del corpo idrico interessato, del prelievo (ubicazione, caratteristiche dell'opera di presa), il piano di utilizzo (nel quale generalmente è riportata anche la superficie irrigua). Le autorità concedenti (province/regioni), previo parere vincolante delle Autorità distrettuali assentono al prelievo con un disciplinare d'uso che riporta i quantitativi concessi.

per l'auto-approvvigionamento senza obbligo di misurazione, ciascuna Regione trasmette al SIGRIAN le informazioni necessarie per la stima dei fabbisogni irrigui. La metodologia unica e condivisa per la stima dei fabbisogni irrigui sarà individuata con provvedimento successivo;

frequenza delle misurazioni e della trasmissione dei dati al SIGRIAN: le Regioni dispongono che gli Enti irrigui rientranti nell'obbligo di misura dei volumi prelevati ad uso irriguo, ad eccezione dei casi in cui è prevista la misurazione in continuo (definita di seguito), compatibilmente con i tempi di adeguamento, devono:

nell'immediato, fornire il dato di volume prelevato almeno due volte durante la stagione irrigua;

a regime, per le grandi derivazioni fornire il dato di volume prelevato a livello mensile, durante la stagione irrigua, da trasmettere entro il decimo giorno del mese successivo, per le piccole derivazioni fornire il dato di volume prelevato due volte durante la stagione irrigua;

in caso di concessioni ad uso plurimo, indicare i volumi prelevati per altri usi, una volta all'anno, a fine anno;

tempi di adeguamento: per i prelievi/restituzioni esistenti rientranti nell'obbligo di misura dei volumi ai sensi delle presenti linee guida, le Regioni indicano i tempi massimi di adeguamento alle disposizioni dei propri regolamenti in materia, eventualmente differenziati in funzione delle condizioni agronomiche, climatiche e di criticità dei corpi idrici di riferimento, in ogni caso non superiori ai 4 anni;

per i nuovi prelievi/restituzioni: le Regioni dispongono che il disciplinare di concessione per i nuovi prelievi/restituzioni tenuti alla misura dei volumi contenga, tra l'altro: la descrizione delle caratteristiche dei dispositivi di misura, le modalità e l'obbligo della relativa installazione; le superfici irrigue minime che possono escludere dall'obbligo di misurazione nonché le modalità di registrazione e l'obbligo della trasmissione al SIGRIAN delle informazioni raccolte, in accordo con le indicazioni delle presenti linee guida;

strumenti di misurazione: le Regioni prevedono l'uso di idonei strumenti di misura dei prelievi e delle restituzioni, adeguati alla tipologia di misura da eseguire e allo specifico manufatto, potendo fare riferimento anche alle tipologie di strumenti indicate al paragrafo 3.2.3 delle presenti linee guida.

In ossequio al Principio 2 di cui alle premesse, le Regioni stabiliscono, in accordo con le competenti Autorità distrettuali, le indicazioni che meglio si adattano ai rispettivi contesti territoriali e strutture organizzative, purché coerenti con i criteri minimi stabiliti dalle linee guida stesse e finalizzati al rispetto della direttiva quadro acque.

Sui corpi idrici soggetti a criticità idriche ricorrenti, le Regioni prevedono, anche a seguito di segnalazioni e richieste delle competenti Autorità distrettuali, sentiti gli enti competenti alla gestione irrigua, idonee misurazioni in continuo o giornaliere per i prelievi e le restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico e la trasmissione al SIGRIAN dei dati rilevati.

3.2.2. Criteri per la quantificazione dei volumi idrici utilizzati a scopo irriguo dagli utilizzatori finali.

In accordo con le presenti linee guida, le Regioni dovranno porre attenzione ai seguenti aspetti:

utilizzatore finale: come indicato nelle "Definizioni", si intende per utilizzatore finale la "testa del distretto irriguo", per l'irrigazione collettiva e il "singolo utente", per l' auto-approvvigionamento;

frequenza delle misurazioni e della trasmissione dei dati al SIGRIAN: le Regioni prevedono che i soggetti rientranti nell'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati ad uso irriguo forniscano, una sola volta alla fine della stagione irrigua, il dato di volume utilizzato durante la stagione irrigua;

obbligo di misurazione e registrazione dei volumi utilizzati: le Regioni stabiliscono l'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati, almeno nei seguenti casi:

alla testa del distretto irriguo, in caso di irrigazione collettiva e/o all'utenza, in caso di irrigazione collettiva mediante reti in pressione e in condizioni di deficit di disponibilità idrica (per aggregazione si ricava la misura del volume alla testa del distretto).

Nell'ambito dei casi sopra elencati, è possibile prevedere l'esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati in presenza di sistemi di consiglio irriguo, se questi prevedono anche la possibilità di conferma da parte dell'utente del volume effettivamente utilizzato.

L'esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati può essere prevista in tutti i casi nei quali sussista documentata incompatibilità tecnica, gestionale, economica o ambientale tra l'installazione di misuratori e le specifiche realtà territoriali.

Costituiscono possibili casi di esclusione per non fattibilità tecnica e/o economica:

le utenze servite da irrigazione collettiva mediante reti in pressione, in assenza di deficit di disponibilità idrica;

le utenze servite da irrigazione collettiva mediante reti a pelo libero, per le quali la conversione in reti in pressione non è sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico o in assenza di deficit di disponibilità idrica;

le utenze servite da irrigazione collettiva mediante canali ad uso promiscuo (Allegato 1-D).

Le Regioni, in base alle diverse specificità, possono individuare ulteriori casi di esclusione.

Per quanto riguarda l'obbligo di misurazione dei volumi in caso di auto-approvvigionamento, le Regioni prevedono, in aggiunta a quanto già previsto dalle disposizioni regionali, anche in attuazione della ecocondizionalità, le superfici irrigue minime che possono essere escluse dall'obbligo di misurazione, nonché le modalità di registrazione e trasmissione dei dati alla banca dati SIGRIAN, secondo le indicazioni contenute nelle presenti linee guida.

Tempi di adeguamento: per i punti di consegna esistenti le Regioni indicano nei propri regolamenti i tempi massimi di adeguamento al regolamento stesso, anche subordinandoli alla disponibilità di finanziamenti pubblici a copertura degli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori, e differenziati in funzione:

in caso di irrigazione collettiva, delle dimensioni comprensoriali o delle capacità gestionali dell'ente irriguo o di altre sue caratteristiche che possono influire sulla capacità di installare tutti i misuratori necessari;

in caso di auto-approvvigionamento, del volume prelevato/utilizzato o della dimensione della superficie irrigata aziendale o di altre caratteristiche che tengano conto della pressione esercitata dalla singola azienda sul corpo idrico da cui si attinge o dell'investimento necessario in rapporto alle dimensioni aziendali;

delle condizioni di criticità dei corpi idrici a cui lo schema irriguo o il singolo utilizzo sottende.

Prescrizioni per i nuovi punti di consegna: le Regioni possono disporre che il disciplinare di concessione contenga, tra l'altro, la descrizione delle caratteristiche dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi (distribuiti al punto di consegna in caso di gestione collettiva o direttamente prelevati in forma autonoma), le relative modalità e l'obbligo della relativa installazione; le superfici irrigue minime che possono escludere dall'obbligo di misurazione nonché le modalità di registrazione e l'obbligo della trasmissione al SIGRIAN delle informazioni raccolte, in accordo con le indicazioni contenute nelle presenti linee guida.

Strumenti e modalità di misurazione: le Regioni dovranno prescrivere l'uso di idonei strumenti di misura dei volumi utilizzati, adeguati alla tipologia di misura da eseguire e allo specifico manufatto, potendo fare riferimento anche alle tipologie di strumenti indicate al paragrafo 3.2.3 delle presenti linee guida.

In ossequio al Principio 2 di cui alle premesse, le Regioni stabiliscono, in accordo con le competenti Autorità distrettuali, le indicazioni che meglio si adattano ai rispettivi contesti territoriali e strutture organizzative, purché coerenti con i criteri minimi stabiliti dalle linee guida stesse e finalizzati al rispetto della direttiva quadro acque.

Le Regioni prevedono la possibilità di misurazioni in continuo e in tempo reale ai principali nodi della rete di distribuzione in funzione dell'entità del prelievo (a livello consortile) e dello stato di criticità del corpo idrico, a seguito di eventuali segnalazioni e richieste dell'Autorità di distretto, sentiti gli enti competenti per la gestione irrigua, ai fini della pianificazione di distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche.

3.2.3. Strumenti di misurazione per la quantificazione dei volumi.

Nel prescrivere l'uso di idonei strumenti di misura dei volumi irrigui, le Regioni possono fare riferimento alle tipologie di strumenti indicate nella seguente tabella.

Tabella 1 - Tipologie di misuratori	
Tipologie di manufatto	Tipologia di strumentazione
Presa da acque superficiali/ distribuzione mediante canale	Stramazzo o risalto con associata sonda di livello - previa taratura con misure di portata - altro
Presa da acque superficiali/ distribuzione mediante condotte in pressione	Venturimetro, sensore magnetico (installato opportunamente lontano da pompe e curve), sensore ultrasuoni - altro
Presa da acque superficiali/ distribuzione mediante condotte a pelo libero	Sensore sonico - altro
Presa da pozzo	Contatore totalizzatore woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero - altro
Presa da sorgente	Venturimetro / elettromagnetico / ultrasuoni / contatore su tubazioni di derivazione - stramazzo con sonda - previa taratura con misure di portata

In funzione della loro collocazione e delle finalità, i misuratori possono essere classificati secondo diversi livelli d'uso:

I livello (misuratori strategici di distretto o di sub-distretto): per la misura di prelievi e restituzioni in corpi idrici che hanno effetti sul bilancio idrico a scala di distretto o sub-distretto; tale misura è finalizzata al controllo dell'equilibrio del bilancio idrico nel corso della gestione delle crisi idriche a livello di distretto o di sub-distretto.

II livello (misuratori di bacino): per la misura di prelievi e delle restituzioni a corpi idrici che hanno effetti a scala di bacino; tale misura è finalizzata al bilancio idrico di bacino (o di bacino d'utenza in caso di trasferimenti da un bacino ad un altro) e alla gestione delle crisi idriche da locali fino al distretto o sub-distretto.

III livello (misuratori di rete): posto in nodi significativi della rete di adduzione e distribuzione compresi, ove possibile, i punti di restituzione; tali misurazioni sono finalizzate alla redazione del bilancio idrico di comprensorio irriguo, alla valutazione dei servizi ecosistemici forniti, all'efficientamento della rete, alla gestione delle crisi idriche a livello di comprensorio irriguo.

IV livello (misuratori all'utilizzatore finale): per la misura degli utilizzi alla testa del distretto o (consortile) o alla singola utenza (anche in autoapprovvigionamento); tali misurazioni sono finalizzate all'efficientamento della gestione aziendale della risorsa.

Tale classificazione può essere di riferimento per la definizione di priorità di finanziamento a valere su fondi pubblici.

3.3. Criteri e modalità per il monitoraggio (acquisizione e trasmissione dei dati).

Si riportano di seguito i criteri secondo cui i futuri regolamenti regionali devono regolamentare la trasmissione e l'aggiornamento periodico dei dati sui volumi ad uso irriguo alla banca dati SIGRIAN, al fine di monitorare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo.

Per tutto quanto non specificato al presente paragrafo si rimanda al manuale SIGRIAN. (7)

Per il monitoraggio è necessario distinguere due diverse situazioni:

1. sistema irriguo esistente ed in esercizio;

2. sistema irriguo di nuova realizzazione (nuovi interventi, ammodernamenti, efficientamenti, riconversioni).

Per tutti gli interventi infrastrutturali di nuova realizzazione, di qualunque tipologia, finanziati da fondi europei, nazionali o regionali, le amministrazioni responsabili del finanziamento prevedono, nei relativi provvedimenti di concessione dei fondi, l'obbligo di trasmissione dei dati in formato SIGRIAN (vedi manuale SIGRIAN - parte II *B)*, come già previsto per il Piano irriguo nazionale.

Tale obbligo deve essere previsto anche in tutti i casi di nuova richiesta di concessione di derivazione.

L'obbligo di trasmissione dei dati deve essere previsto in capo ai soggetti preposti alla raccolta del dato, così come specificato nelle presenti linee guida, che ricevono il finanziamento pubblico.

È considerato dato finale della banca dati SIGRIAN disponibile per tutte le amministrazioni e/o enti competenti quello che avrà superato il processo di validazione tecnica ad opera della Regione di riferimento.

Rispetto alle due situazioni indicate, valgono i seguenti aspetti, in parte già evidenziati:

Tipologie di dati da trasmettere al SIGRIAN riguardo ai singoli distretti irrigui (definizione SIGRIAN): infrastrutture irrigue, fonti di approvvigionamento e relativi volumi prelevati, misura dei volumi utilizzati (alla testa del distretto irriguo o all'utenza) o stima dei volumi utilizzati (con metodologia condivisa), stima dei volumi che ritornano in circolo (rete canali in terra), volumi restituiti al reticolo idrografico (ove possibile), informazioni su concessioni ecc., colture praticate (ove possibile), sistemi di irrigazione, esercizio irriguo, contribuenza e altri dati gestionali, presenza o meno di misuratori.

È necessario segnalare che in caso di quantificazione dei volumi d'acqua impiegati nelle risaie irrigate a sommersione oppure nelle altre coltivazioni irrigate a scorrimento da rete a pelo libero, vanno valutati i volumi che ritornano in circolo. Anche laddove si effettua l'irrigazione non strutturata-bisognerà dedicare particolare attenzione, in quanto, soprattutto in quest'ultimo caso, le aziende agricole attingono acqua dalla rete consortile solo in caso di necessità, in relazione all'andamento stagionale.

Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN:

per i volumi prelevati ad uso irriguo, ad opera degli Enti irrigui:

nell'immediato, fornire il dato di volume prelevato almeno due volte durante la stagione irrigua;

a regime, fornire il dato di volume prelevato a livello mensile, durante la stagione irrigua, da trasmettere entro il decimo giorno del mese successivo;

in caso di concessioni ad uso plurimo, indicare i volumi prelevati per altri usi, una volta all'anno, a fine anno;

per i volumi utilizzati a scopo irriguo:

utilizzatore finale = testa del distretto (consortile) o utente finale (auto approvvigionamento);

fornire il dato di volume utilizzato una sola volta, a fine stagione irrigua;

dati colturali, fabbisogni e altri dati collegati vanno rilevati, ove possibile, e inviati stagionalmente (colture primaverili-estive e colture autunno vernine).

Modalità di trasmissione dei dati al SIGRIAN:

in caso di irrigazione collettiva, l'Ente irriguo, salvo casi specifici in cui interviene la Regione, rileva il dato e lo inserisce nel sistema e la Regione lo valida;

in caso di auto-approvvigionamento, le Regioni provvedono a validare e inserire i dati sopra riportati.

Al fine di informare le utenze irrigue sulle modalità di raccolta e trasmissione dei dati sui volumi irrigui, le Regioni prevedono attività di informazione, anche nell'ambito dei servizi di consulenza aziendale.

Trasmissione dei dati per la gestione delle crisi idriche: per i misuratori strategici di bacino (I livello di cui al paragrafo precedente), Autorità di bacino e Regioni interessate individuano le specifiche modalità di trasmissione dei dati che gli Enti irrigui dovranno fornire per la gestione delle crisi idriche, garantendo la trasmissione finale del dato al SIGRIAN.

Le Autorità di distretto, le Regioni e gli Enti irrigui già presenti in SIGRIAN provvedono all'inserimento e validazione dei dati tramite l'applicativo web al seguente URL: sigrian.entecra.it/sigrianmap/sigria/SigriaStart.php?

Le Regioni e gli Enti irrigui, che non ne sono in possesso, richiedono al CREA le credenziali di accesso al sistema.

(7) http: //sigrian.entecra.it/sigrianmap/sigria/SigriaStart.php?

4. Finanziamento degli strumenti di misurazione per la quantificazione dei volumi.

Al fine di coprire gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori, i soggetti preposti alla loro installazione possono ricorrere a diverse fonti di finanziamento pubblico. In particolare:

Programmazione sviluppo rurale 2014-2020:

in caso di investimenti, sia per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue, sia per l'ammodernamento, l'efficientamento, o la riconversione di infrastrutture irrigue esistenti, finanziati nell'ambito della programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 a livello regionale o nazionale; l'art. 46 del regolamento per lo sviluppo rurale 1305/2013 prevede l'obbligo di installazione dei misuratori come parte dell'investimento per cui si richiede il finanziamento. In tal caso, dunque, i misuratori sono finanziati nell'ambito dell'intervento stesso.

per gli schemi esistenti e in esercizio, che non necessitano di interventi sulla rete irrigua, i misuratori possono essere finanziati laddove previsto nell'ambito delle misure dei Psr regionali. Il Programma nazionale per lo sviluppo rurale (Psrn) prevede esplicitamente tra le azioni sovvenzionabili gli "Investimenti in sistemi di telecontrollo e per la misurazione di volumi alla fonte"; a tale misura possono accedere gli Enti irrigui (come meglio definiti dal Programma) per interventi su schemi irrigui a carattere interaziendale e consortile.

Altre fonti di finanziamento nazionale o regionale.

5. Recepimento a livello regionale e delle province autonome.

In considerazione delle implicazioni e connessioni con la Politica agricola comune e con il territorio, il recepimento delle presenti linee guida dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2016, attraverso la stesura e approvazione di un regolamento comune tra le strutture competenti in materia di: ambiente e territorio, agricoltura e sviluppo rurale, così come organizzate funzionalmente nelle diverse Regioni e Province autonome, previo parere favorevole delle competenti Autorità distrettuali.

La stesura del regolamento prevede, inoltre, un coordinamento tecnico preventivo e la relativa acquisizione di pareri tecnici da parte degli Enti irrigui competenti per la gestione delle risorse idriche a fini irrigui e della relativa rappresentanza nazionale (ANBI), in virtù della partecipazione e competenza per tutte le attività oggetto delle presenti linee guida.

Con l'obiettivo di operare una verifica costante dell'andamento dei lavori e del monitoraggio dei volumi è istituito un Tavolo permanente presso il MiPAAF, coordinato dal Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale o suo delegato, cui partecipano le Regioni (attraverso le proprie strutture con competenza per la programmazione e gestione delle risorse idriche per l'agricoltura), le Autorità di gestione dei distretti idrografici, il MATTM, il CREA, l'ISTAT, l'ANBI e le Associazioni di categoria agricola.

Allegato 1 - Approfondimenti tematici.

A - Restituzioni al reticolo idrico e alla falda superficiale e uso plurimo dell'acqua nel bacino in sinistra del Po.

Il bacino in sinistra del Po è caratterizzato da un sistema originariamente naturale a cui, a partire dal XIII secolo, si è progressivamente affiancato un complicatissimo tessuto artificiale che integra e spesso sostituisce il tessuto naturale stesso. Alimentato da apprezzabili precipitazioni, che in montagna possono arrivare a 2000 mm/anno, l'apparato di tipo naturale-artificiale è caratterizzato da straordinaria capacità di accumulo-trattenimento dell'acqua, tra un utilizzo e il successivo, che dà luogo ad un meccanismo virtuoso di uso plurimo dell'acqua con conseguenti benefici propri ed indiretti tanto di natura produttiva che ambientale. Durante il tragitto idrico da monte a valle, infatti, si riscontrano diverse possibilità di accumulo con trattenimento temporaneo quali: il bacino di raccolta naturale delle Alpi (nevai e ghiacciai producono accumulo e trattenimento con lento rilascio dell'acqua), i bacini artificiali montani idroelettrici e i laghi prealpini naturali regolati (invasano ciclicamente acqua per l'irrigazione e l'uso idroelettrico, con trattenimento per uso irriguo di circa 30-60 giorni). A valle di tali invasi, in parte naturali, in parte artificiali, importante funzione di accumulo è costituito dal territorio rurale e dal ricorso ai sistemi irrigui per sommersione e scorrimento. Tali sistemi irrigui, pur caratterizzati da un impiego d'acqua decisamente superiore ad altre pratiche irrigue, di fatto alimentano diffusamente il territorio con benefici integrati di natura ambientale ed ecologica. L'acqua destinata all'irrigazione, infatti, prima e dopo l'utilizzo canonico, con i passaggi, i conferimenti e le "perdite" di filtrazione, a volte volontarie, risulta determinante per il mantenimento della naturalità territoriale. La destinazione finale è sempre costituita dai corsi d'acqua naturale, sia direttamente che attraverso la falda.

Ai corsi d'acqua, oltre al DMV, vengono conferite restituzioni puntuali e diffuse di apprezzabile entità. Per l'Adda nel tratto Merlino-Lodi, il contributo idrico delle riviere è stato stimato in 1,20 m^3/sec per Km di sviluppo del corso d'acqua, valori che sono stati confermati anche in altre circostanze da diversi qualificati autori (Giura, Gandolfi). In ogni caso le modalità distributive, determinano un breve trattenimento della risorsa idrica che, a meno dell'ETP colturale, viene restituita integralmente con una "benefica dilazione". Il meccanismo, che appare evidente con la pratica della sommersione applicata per le risaie, risulta altrettanto efficace con i sistemi a scorrimento.

Attraverso la falda superficiale di pianura, infine, l'efficacia di tale meccanismo si estende dall'area pedemontana fino al fiume Po. La falda, ultimo e più grande serbatoio permanente del sistema descritto, alimentata dai meccanismi suddetti che ne influenzano sensibilmente la piezometria, accumula risorsa e la restituisce:

a) immediatamente, per via naturale con gli affioramenti di risorgive dell'alta media pianura che vengono utilizzati, restituiti e di nuovo riutilizzati a valle;

b) a breve termine, lungo il profilo depressionario che anticamente delineava le valli fluviali ora contenute negli argini, alimentando zone umide, lanche e aree di grande valore ambientale, il cui stato idraulico non dipende più dai fiumi ma da detta filtrazione-affioramento;

c) a breve termine, tramite il prelievo dei pozzi irrigui che, in ogni caso, restituiscono per infiltrazione e/o nel reticolo di scolo le acque che eccedono le necessità colturali, conferendole ai corsi d'acqua naturali;

d) a medio termine, con la filtrazione diffusa lungo le riviere fluviali; tale meccanismo si coniuga con i rilasci superficiali dando luogo a deflussi fluviali considerevoli.

In definitiva il complesso processo di accumulo naturale-artificiale coniugato all'utilizzo produttivo (irriguo, industriale e idroelettrico) oltreché non produttivo (ambientale-ecologico), qui brevemente descritto, è configurabile come un prelievo temporaneo, con trattenimenti di breve-medio termine (30-60 giorni) e rilascio integrale al reticolo naturale principale (a meno del consumo di ETP colturale). Tutto ciò, pur nelle diverse peculiarità territoriali, si manifesta da ovest fino a tutto il bacino sotteso del Garda (sinistra Mincio) con grandissimi benefici diretti ed indiretti, quindi, anche oltre i territori sottesi.

Lo scenario descritto si evidenzia, nel suo complesso, in un uso plurimo e diversificato della risorsa, con una restituzione pressoché integrale della stessa al sistema naturale, utile, quindi, per usi successivi. Prima ancora di esser prelevata dalle grandi derivazioni irrigue di pianura, l'acqua è già più volte utilizzata a scopi produttivi (irrigui ed idroelettrici principalmente) e non produttivi (navigazione, turismo, pesca, *ecc)*. Nelle zone di pianura, inoltre, a partire dagli anni 80 del secolo scorso, lungo gli antichi canali di irrigazione che prelevano dal reticolo naturale (Dora, Sesia, Ticino, Adda, Oglio, Chiese, Mincio) che a nord si origina dalle Alpi e/o laghi e si dirige a sud immettendosi nel Po, si è sviluppato un efficace quanto poco noto uso plurimo e diversificato: la stessa acqua viene utilizzata più volte e per scopi diversi.

Ai tradizionali usi irrigui, che di per se già utilizzano la stessa acqua fino a tre volte, (pagando tre volte il canone), si sono progressivamente associati altri usi dipendenti dalla stessa rete e risorsa. Sempre, o quasi, agli usi produttivi si coniugano, altresì, quelli non produttivi od indiretti che sono riconducibili alla alimentazione delle zone umide di particolare interesse ambientale (SIC, parchi fluviali, ecc.) al mantenimento di un deflusso minimo per usi civili (scarichi di depuratori), al drenaggio territoriale ed urbano ovvero alla semplice pesca sportiva e/o all'utilizzo delle strutture a scopi ricreativi (greenwas-blueway).

- Alle classiche funzioni della irrigazione e della bonifica si sono, in tempi più recenti, associati gli utilizzi termoelettrici, idroelettrici, ittiogenici ed altresì di natura ambientale ed ecologica.
- Si è dato luogo quindi all'USO PLURIMO dell'acqua
- L'uso plurimo rinnovato e diversificato è la chiave per il mantenimento dei costi a livello sostenibile

UTILIZZI PRODUTTIVI CON LA STESSA ACQUA:

1. Raffreddamento 1° utilizzo industriale (restituzione integrale)
2. Utilizzi idroelettrici (2a-2b-2c) (restituzione integrale)
3. Raffreddamento 2° utilizzo industriale (restituzione integrale)
4. Impianto ittiogenico (restituzione integrale)
5. Irrigazione altopiano (medio e basso)
6. Irrigazione bassopiano
7. Utilizzo idroelettrico (restituzione integrale)

B - Metodologia per la stima delle restituzioni alla falda superficiale.

La quantificazione dei volumi idrici che filtrano nel sottosuolo dalla rete di canali non rivestiti, a volte di proposito per favorire tale fenomeno per finalità produttive-ambientali (vedi box 1), spesso risulta indeterminata ed altresì difficilmente determinabile. Esistono alcuni procedimenti numerici che calcolano le perdite di trasporto in relazione al tirante, al contorno bagnato, alla lunghezza del percorso, alla prevalenza dell'alveo sul livello piezometrico e alla natura dell'alveo stesso; sono procedimenti simili a quelli per il dimensionamento dei dreni e dei pozzi perdenti, tuttavia, se per questi ultimi, il materiale che consente la filtrazione è un dato di progetto, per gli alvei permeabili del reticolo irriguo risulta difficile stabilire la natura del materiale di cui si compongono.

Su casi evidenti sono state fatte alcune indagini con misure di portata in serie successiva, registrando perdite anche del 60% sul prelevato. La circostanza non deve stupire in quanto, le reti permeabili prima di giungere alla destinazione d'uso (campo) si sviluppano anche per decine di Km. Tutto ciò, oltre alla promiscuità funzionale di gran parte del reticolo citato, rende difficoltoso determinare una misura della portata anche approssimata.

In un'ampia area della pianura lombarda compresi tra i fiumi Adda, Oglio e Po, inoltre, è stata sperimentata una procedura di stima dei prelievi da pozzi e delle restituzioni a fontanili e corsi d'acqua utilizzando un modello di simulazione integrato del sistema irriguo, del sistema suolo-coltura e delle acque sotterranee.

C - Acqua delle falde ipodermiche.

Il Consorzio CER ha condotto diverse misurazioni delle perdite per infiltrazione di acqua irrigua da parte della canalizzazione di trasporto non rivestita. La sintesi delle valutazioni ha portato a misurare in circa il 40% le perdite di trasporto nei terreni medio-argillosi, con punte sino al 70% nei pochi canali in terra emiliani attraversanti terreni molto sciolti, con una media ponderale delle perdite per infiltrazione che è stata valutata nel 50%.

Le misurazioni di campo hanno portato a rilevare che l'acqua infiltrata determina un innalzamento di circa un metro del livello della falda ipodermica (falda sospesa che può interessare i primi 3 metri di profondità di suolo ed in grado di interessare il rifornimento idrico delle colture), la cui presenza è stata valutata nel 34% delle aree di pianura.

Ulteriori analisi hanno portato a determinare che, per effetto dell'innalzamento della falda ipodermica e della conseguente risalita capillare verso gli apparati radicali delle colture, il fabbisogno irriguo si è ridotto in misura molto considerevole, con un recupero dell'acqua persa per infiltrazione dai canali da parte delle colture di circa il 50% nei terreni sciolti e del 90% in quelli argillosi.

D - Le caratteristiche del reticolo irriguo del bacino del Po.

Una preponderante parte del reticolo irriguo del bacino del Po, tanto in destra che in sinistra al fiume, risulta di natura promiscua, ovvero, funzionale tanto alla distribuzione quanto al drenaggio. È una caratteristica originaria, consolidata dall'uso in "senso opposto" dei canali di drenaggio ed amplificata con l'espansione urbana dell'ultimo cinquantennio. Frequentemente infatti, estese zone urbane di recente realizzazione, immettono nel reticolo irriguo i reflui tanto pluviali che fognari depurati. La funzionalità di questi corsi d'acqua è quindi più correttamente definibile di tipo irriguo-idraulica. Questa caratteristica, associata al fenomeno dei rilasci nel sottosuolo (vedi precedenti punti A e *B)* comporta una evidente difficoltà nella misura dell'acqua per destinazione.

15A06988

DECRETO 6 agosto 2015.

Revoca dell'incarico al Consorzio tutela vini DOC Todi e Colli Martani, in Todi, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Todi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 4 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 170 del 22 luglio 2013, con il quale è stato attribuito al Consorzio tutela vini DOC Todi e Colli Martani il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Todi»;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del Consorzio tutela vini DOC Todi e Colli Martani del 7 febbraio 2014, registrato a Perugia il 25 febbraio 2014 al n. 4286, recante il numero di repertorio 37919 ed il numero del fascicolo 14751, con il quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato del Consorzio tutela vini DOC «Todi» e «Colli Martani»;

Considerato che lo scioglimento del Consorzio tutela vini DOC Todi e Colli Martani, deliberato con il verbale dell'assemblea straordinaria del 7 febbraio 2014, è stato comunicato a questa Amministrazione il 27 luglio 2015, prot. Mipaaf n. 53489 del 28 luglio 2015;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca dell'incarico al Consorzio tutela vini DOC Todi e Colli Martani a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Todi»;

Decreta:

Articolo unico

È revocato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 4 luglio 2013 al Consorzio tutela vini DOC Todi e Colli Martani, con sede legale in Todi (Perugia) frazione Pian di Porto n. 146, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Todi».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2015

Il direttore generale: GATTO

15A06819

DECRETO 27 agosto 2015.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Torino, in Torino, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli

l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2015 con il quale il laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Torino, ubicato in Torino, Corso Sabastopoli n. 3/A, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 agosto 2015;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 aprile 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Torino, ubicato in Torino, Corso Sabastopoli n. 3/A, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 24 giugno 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Torino perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 agosto 2015

Il direttore generale: GATTO

Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Rame	OIV-MA-AS322-06 R2009
Rapporto isotopico (D/H) I dell'etanolo, (D/H)II dell'etanolo, R dell'etanolo	OIV-MA-AS311-05 R2011
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009 Met. 4B (frequenza oscillazione)
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009 met.4C (bilancia idrostatica)
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2012 p.to 6 (bilancia idrostatica)
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2012 p.to 5 (frequenza oscillazione)
Zuccheri	OIV-MA-AS311-03 R2003
Alcol metilico	OIV-MA-AS312-03A R2015

15A06817

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 settembre 2015.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della provincia di Teramo a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della medesima Provincia nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011. Proroga della contabilità speciale n. 5711. (Ordinanza n. 282).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2012 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2013;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 5 del 10 giugno 2012;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 100 del 27 giugno 2013 recante: "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della provincia di Teramo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della medesima Provincia nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011";

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Vista la nota del 25 giugno 2015 con cui il Soggetto responsabile ha chiesto il mantenimento, fino al 6 gennaio 2017, della contabilità speciale n. 5711, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 5 del 10 giugno 2012;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo con nota del 17 luglio 2015;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 5 del 10 giugno 2012, il Dirigente del settore tecnico della Provincia di Teramo, Soggetto responsabile ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 100 del 27 giugno 2013, titolare della contabilità speciale n. 5711, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 6 gennaio 2017.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2015

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

15A06863

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Rodi Garganico.

Il comune di Rodi Garganico (FG), con deliberazione n. 24 del 29 giugno 2015, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 2015, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Domenico Carlucci, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune.

15A06856

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Cefalù.

Il comune di Cefalù (PA) con deliberazione n. 11 del 3 marzo 2015 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 2015, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Vincenzo lo Fermo, del dott. Antonio Gangi e del dott. Victor Di Maria, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune.

15A06857

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Orta di Atella.

Il comune di Orta di Atella (CE) con deliberazione n. 6 del 28 maggio 2015 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 252 del, citato decreto legislativo 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 2015, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone della dott.ssa Federica Scelfo, del dott. Luigi Pezzullo e della dott. ssa Anna Giovanna Rotondo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune.

15A06858

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia d'argento al merito di Marina.

Con decreto ministeriale n. 223 del 22 luglio 2015, al Sottocapo di 3ª classe nocchiere di porto Antonio Treglia, nato il 6 aprile 1984 a Terracina (LT), è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: «Graduato in servizio presso la Delegazione di Spiaggia di Peschici, in seguito agli eventi alluvionali che avevano provocato l'inondazione nella zona della "Marina", incurante del rischio, sfidava la corrente del flusso di acqua e fango, per trarre in salvo tredici persone altrimenti destinate ad annegare, dimostrando eccezionale abnegazione, generoso altruismo, mirabile coraggio e sereno sprezzo del pericolo. Chiaro esempio di professionalità, con il suo operato contribuiva ad accrescere il prestigio dell'Istituzione e della Marineria Italiana"». — Peschici (FG), 6 settembre 2014.

15A06841

Concessione delle medaglie di bronzo e d'argento al merito di Marina.

Con decreto ministeriale n. 221 del 20 luglio 2015, al Sottocapo di 1ª classe nocchiere Antonio Caravelli, nato il 20 agosto 1978 a Bari, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «"Graduato della Brigata Marina "San Marco", impiegato su unità anfibia per un'operazione di ricerca e soccorso a un peschereccio in difficoltà carico di migranti, riusciva ad affiancare il natante con il proprio gommone, sebbene il presunto scafista avesse continuamente tentato di speronarlo. Nonostante le difficili condizioni meteorologiche e marine, l'approssimarsi dell'oscurità e l'assenza di segnali luminosi sul peschereccio, che rendevano particolarmente rischioso l'accostamento, riusciva a garantire la salita a bordo del personale della Brigata impegnato nell'operazione, che si concludeva con la cattura del malvivente. Esempio di Graduato dotato di brillanti doti professionali, non comune audacia e assoluto senso del dovere"». — Mar Libico, 12 gennaio 2014.

Con decreto ministeriale n. 222 del 20 luglio 2015, al Secondo Capo fuciliere di Marina Marco Pignatelli, nato il 18 marzo 1976 a Brindisi, è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: «"Sottufficiale della Brigata Marina "San Marco", impiegato su unità anfibia quale operatore di protezione della forza, per un'operazione di ricerca e soccorso a un peschereccio in difficoltà carico di migranti, durante la fase finale dell'intervento di salvataggio, con encomiabile coraggio, sprezzo del pericolo e fredda tenacia, dopo aver contribuito alla messa in sicurezza di tutto il personale, riusciva a salire con perizia e maestria a bordo del natante, nonostante i continui tentativi di speronamento perpetrati dal presunto scafista. Sebbene le condizioni meteorologiche e marine fossero in sensibile peggioramento e l'approssimarsi dell'oscurità rendesse particolarmente rischiosa l'azione, una volta a bordo del peschereccio procedeva all'immediata cattura del malvivente, dimostrando straordinaria lucidità e non comune determinazione. Esempio di Sottufficiale dotato di eccelse qualità professionali, mirabile audacia e assoluto senso del dovere"». — Mar Libico, 12 gennaio 2014.

15A06842

Concessione di ricompense al merito e al valore aeronautico.

Con decreto ministeriale n. 13 datato 4 marzo 2015, al Maggiore A.A.r.n. Pil. Luca Vitaliti, nato il 5 giugno 1975 a Varese, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito aeronautico con la seguente motivazione: «Pilota d'aeromobile a pilotaggio remoto, impiegato in una missione di supporto a un convoglio americano, una volta osservati movimenti di soggetti ostili nelle vicinanze, avvertiva prontamente il controllore tattico del convoglio stesso, fornendo preziose informazioni sui movimenti degli insorti e indicazioni tempestive sulle possibili vie di fuga. Le indispensabili indicazioni fornite, con audacia e perizia non comuni, al personale alleato in pericolo, consentivano al convoglio di evitare gli insorgenti ed eventuali ordigni improvvisati e di rientrare alla base senza subire perdite. Esemplare figura di Ufficiale, ha contribuito in modo determinante alla salvaguardia di vite umane e ad accrescere il lustro e il prestigio delle Forze Armate italiane». — Herat (Afghanistan), 7 maggio 2013.

Con decreto presidenziale n. 71 datato 17 marzo 2015, al Maggiore A.A.r.n. Pil. Emanuele Chiadroni, nato il 16 febbraio 1975 ad Anagni (FR), è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Pilota da caccia, impiegato come capo formazione in una squadriglia della "Task Group Black Cats" nell'ambito dell'operazione ISAF, con destrezza, lucidità e sprezzo del pericolo interveniva tempestivamente a difesa della sede del Nucleo Ricostruzione

Provinciale, gestito dal personale italiano, che aveva subito un attacco da parte degli insorti. Coordinando magistralmente sul luogo dell'evento gli assetti aerei della sua Unità, contribuiva, in modo determinante, alla neutralizzazione della minaccia e ad attuare tutte le misure di sicurezza per le successive operazioni di soccorso, portando brillantemente a termine la difficilissima missione senza perdite. Chiaro esempio di Ufficiale animato da indomito coraggio, contribuiva a consolidare il lustro delle Forze Armate italiane e il prestigio della Nazione in un difficile e complesso contesto internazionale"». — Herat (Afghanistan), 30 maggio 2011.

Con decreto presidenziale n. 72 datato 17 marzo 2015, al Maresciallo 1ª classe Gianluca Brotto, nato il 25 settembre 1971 a Cittadella (PD), è stata concessa la medaglia d'argento al valore aeronautico con la seguente motivazione: «Sottufficiale tecnico manutentore, temporaneamente impiegato presso una base aerea spagnola, durante la preparazione dei velivoli caccia italiani per la prevista opera giornaliera, veniva investito da una violenta esplosione provocata da un incidente di volo, che coinvolgeva anche persone e velivoli italiani posizionati in pista. Nonostante il trauma subito e la prossimità dell'incendio scaturito, si precipitava verso un collega avvolto dalle fiamme e, con solo ausilio dei guanti in dotazione, sfidando il susseguirsi delle deflagrazioni e i detriti scagliati in aria, riusciva a portarlo al riparo, dopo aver estinto il fuoco di cui era preda lo sventurato, rimanendo ustionato nell'intervento. Esempio di altruismo, mirabile coraggio e stoica freddezza, non esitava a mettere a repentaglio la propria vita pur di salvare quella altrui, recando così onore, in un contesto internazionale, a tutte le Forze Armate italiane». — Albacete (Spagna), 26 gennaio 2015.

15A06843

Concessione della croce d'argento al merito dell'Esercito.

Con decreto ministeriale n. 1226 del 2 luglio 2015, al Generale di Brigata Gaetano Zauner, nato il 17 marzo 1962 a Palermo, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «"Comandante della Brigata Multinazionale in Libano, nell'ambito dell'operazione "LEONTE" a guida ONU, operava con mirabile professionalità, ferrea determinazione e somma perizia, evidenziando eccelse qualità diplomatiche. L'incisiva azione di comando e il diuturno impegno profuso hanno permesso di dirigere magistralmente le Unità dipendenti in molteplici e complesse attività operative, assicurando il raggiungimento di importanti obiettivi tesi alla stabilizzazione dell'area, essenziali per lo sviluppo del processo di pace. Ufficiale Generale di assoluto valore, contribuiva a elevare il prestigio della Nazione in ambito internazionale"». — Shama (Libano), maggio - novembre 2012.

15A06844

Concessione della croce d'argento «alla memoria» al merito dell'Arma dei Carabinieri.

Con decreto ministeriale n. 767 datato 7 luglio 2015, è stata concessa al Generale di Divisione Cosimo Piccinno, nato il 24 giugno 1950 a Somma Vesuviana (NA), la croce d'argento «alla memoria» al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente, assicurando soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Nel corso di oltre quarantuno anni di carriera militare, ha ricoperto incarichi di rilievo evidenziando non comune rettitudine, esemplare abnegazione, impareggiabile capacità e lungimirante azione di comando. Chiamato ad assolvere l'incarico di Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute, per oltre sei anni, ha saputo individuare le priorità operative, conseguendo eccellenti risultati nell'ambito della salvaguardia della salute pubblica. Con la sua infaticabile e preziosa opera di pensiero ha assicurato, fino agli ultimi giorni di vita, il proprio straordinario contributo di collaborazione diretta al Ministro della Salute e delle Politiche Sociali e ha contribuito al progresso dell'Istituzione, esaltandone spiccatamente il prestigio e il valore nell'ambito delle Forze Armate e di Polizia Italiane e della Nazione». — Territorio nazionale, 7 ottobre 1973 - 12 giugno 2015.

15A06845

Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri.

Con decreto ministeriale n. 766 datato 22 luglio 2015, al Generale di Corpo d'Armata Ugo Zottin, nato il 20 marzo 1950 ad Acerra (NA), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente, assicurando costantemente soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Nel corso di oltre quarantacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha ricoperto incarichi di assoluto rilievo, tra i quali spiccano quello di Comandante Interregionale "Culqualber", di Comandante delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri e, da ultimo, di Comandante Interregionale "Podgora", retto insieme a quello di Vice Comandante Generale. Con la sua infaticabile e preziosa opera di Comando e di pensiero ha contribuito al progresso dell'Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e della Nazione». Territorio nazionale, 22 ottobre 1969 - 20 marzo 2015.

15A06854

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-213) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00